

## 2<sup>a</sup> COMMISSIONE PERMANENTE

(Giustizia)

20° Resoconto stenografico

SEDUTA DI GIOVEDÌ 5 DICEMBRE 1996

Presidenza del presidente ZECCHINO

### INDICE

#### DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE

**(1389) *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense***, testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri e Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

**(1371) *BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali***

(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE .....	Pag. 2, 4, 5
BUCCIERO (AN) .....	3
GRECO (Forza Italia), relatore alla Commissione .....	2, 3, 4
MIRONE, sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia .....	5
RUSSO (Sin. Dem.-L'Ulivo) .....	3

*I lavori hanno inizio alle ore 15,40.*

#### **DISEGNI DI LEGGE IN SEDE DELIBERANTE**

**(1389) *Soppressione dell'albo dei procuratori legali e norme in materia di esercizio della professione forense***, testo risultante dall'unificazione dei disegni di legge d'iniziativa dei deputati Cesetti ed altri e Pasetto Nicola. Approvato dalla Camera dei deputati

**(1371) *BATTAGLIA: Soppressione dell'albo dei procuratori legali***  
(Seguito della discussione congiunta e rinvio)

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge nn. 1389 e 1371.

Ricordo che nella seduta pomeridiana di mercoledì 4 dicembre la Commissione ha deliberato la costituzione di un Comitato ristretto per la redazione di un testo unificato.

Prego il relatore, senatore Greco, di riferire sul testo elaborato dal Comitato ristretto.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Signor Presidente, il Comitato ristretto, riunitosi ieri sera e questa mattina nei ritagli di tempo non impiegati nell'esame della manovra finanziaria, ha accelerato il lavoro di stesura, più o meno completa, di un testo unificato. Resta da approfondire e sottoporre all'approvazione della Commissione la proposta di inserire nell'articolato commi aggiuntivi che recepirebbero emendamenti già riferiti al disegno di legge n. 1389.

Mi preme sottolineare che il Comitato ristretto, nell'elaborare il testo normativo oggi al nostro esame, si è fatto carico delle principali osservazioni e raccomandazioni emerse nella discussione. È stata infatti conservata la sistematica del testo licenziato dalla Camera dei deputati, senza ampliare l'oggetto principale di questa iniziativa legislativa e prendendo in considerazione solo gli emendamenti necessari per un'univoca ed ordinata disciplina della materia, come nelle intenzioni dei proponenti dei disegni di legge nn. 1389 e 1371.

Nel testo unificato sono confluite le proposte emendative ritenute indispensabili allo scopo di fare chiarezza sulla soppressione dell'albo dei procuratori legali disposta dall'articolo 1 del testo unificato; non sono state invece recepite quelle che avrebbero comportato un ampliamento del *thema decidendum*.

Devo segnalare che non vi è stata convergenza di vedute su un emendamento che ho presentato a titolo personale, insieme al senatore Milio, e che vorrei comunque sottoporre al giudizio della Commissione. La mia proposta (già emendamento 3.2 al disegno di legge n. 1389) che figura ora come articolo 4-*bis* del testo unificato e diventerebbe, in caso di approvazione, il comma 4 dell'articolo 4, intende offrire ad una categoria speciale di soggetti, che abbia superato da almeno cinque anni

l'esame per l'iscrizione all'albo dei procuratori legali, la possibilità di essere iscritta all'albo degli avvocati, non tanto ai fini dell'esercizio della professione - permarrebbero infatti le condizioni di incompatibilità - quanto ai fini dell'utilizzo del titolo e del conseguimento dell'anzianità necessaria per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori.

Se il senatore Milio è d'accordo, sarei disponibile a limitare la previsione al solo fine dell'utilizzo del titolo necessario per l'abilitazione al patrocinio presso le giurisdizioni superiori, eliminando le parole «e del conseguimento dell'anzianità necessaria».

Reputo superfluo - a meno che non ne sia meglio specificato il contenuto - l'emendamento 5.0.4, presentato dai senatori Russo e Calvi, riferito al disegno di legge n. 1389, che prevede la sostituzione dell'articolo 82 del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, con le seguenti parole: «Gli avvocati i quali esercitano il proprio ufficio in un giudizio civile che si svolge fuori della circoscrizione del tribunale presso cui è l'albo ove sono iscritti devono, all'atto della costituzione nel giudizio stesso, eleggere domicilio nel luogo ove ha sede l'autorità giudiziaria presso la quale il giudizio è in corso».

L'articolo 1 è rimasto immutato rispetto al testo del disegno di legge approvato dalla Camera dei deputati.

BUCCIERO. Vorrei sapere il motivo per cui due emendamenti da me presentati al disegno di legge n. 1389, il 5.7 e il 6.3, non compaiono nel testo unificato elaborato dal Comitato ristretto.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Gli emendamenti 5.7 e 6.3 presentati dal senatore Bucciero non sono stati inseriti nel testo proposto dal Comitato ristretto perchè riguardano piccole modifiche, il primo all'articolo 14, comma 1, n. 6, della legge n. 1034 del 1971, il secondo all'articolo 27 del regio decreto n. 1611 del 1933. Questa mattina, il Comitato ristretto non ha avuto il tempo di studiarli e approfondirli, e ci siamo quindi proposti di portarli all'esame della Commissione. Siamo pronti, infatti, a modificare il testo base unificato con l'inserimento di questi emendamenti - se la Commissione è d'accordo - raggruppandoli nell'articolo 5 che mira a coordinare questa miniriforma sull'ordinamento professionale.

Possiamo quindi esaminare tutti gli articoli fino all'articolo 5, che richiederà ovviamente un ulteriore approfondimento.

RUSSO. Vorrei far notare che questo testo non contiene nulla di nuovo rispetto agli emendamenti già presentati al testo iniziale. Essi infatti sono stati coordinati nel lavoro svolto dal relatore e dai membri del Comitato ristretto e in qualche caso è stata addirittura operata una riformulazione degli articoli sulla base di un accoglimento letterale di alcuni emendamenti.

Sono quindi favorevole ad accogliere la proposta del relatore Greco di passare all'esame di tutti gli articoli fino all'articolo 5 e se fossero avanzate osservazioni potremmo eventualmente discuterne.

I restanti emendamenti dei quali il Comitato non ha completato l'esame non incidono su questa struttura iniziale, potremmo quindi esaminarli e decidere poi su di essi in un secondo momento.

PRESIDENTE. Propongo di assumere come testo base per le votazioni il testo unificato elaborato dal Comitato ristretto, che mi sembra poi esattamente rispondente al testo iniziale.

Poichè non si fanno osservazioni, così rimane stabilito.

Passiamo all'esame e alla votazione degli articoli nel testo proposto dal Comitato ristretto.

Art. 1.

*(Soppressione dell'albo)*

1. L'albo dei procuratori legali è soppresso.

**È approvato.**

Art. 2.

*(Iscrizione all'albo degli avvocati)*

1. I procuratori legali che, alla data di entrata in vigore della presente legge, sono iscritti al relativo albo sono iscritti d'ufficio all'albo degli avvocati.

2. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali.

3. Dalla entrata in vigore della presente legge, i titoli necessari per la iscrizione all'albo dei procuratori legali secondo le disposizioni di cui al regio decreto-legge 27 novembre 1933, n. 1578, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 gennaio 1934, n. 36, e successive modificazioni, ed al regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37, e successive modificazioni, consentono la iscrizione all'albo degli avvocati.

4. Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

GRECO, *relatore alla Commissione*. Vorrei dare un piccolo chiarimento perchè molti potrebbero rilevare un contrasto tra il testo unificato e quanto detto dal senatore Russo. Apparentemente l'articolo 2 sembra un nuovo articolo, ma altro non è se non l'articolo 3 del disegno di legge iniziale n. 1389 riformulato in modo più preciso.

Una volta abolito l'albo dei procuratori legali ne consegue che i procuratori legali che alla data dell'entrata in vigore della presente legge risultano iscritti in questo albo sono necessariamente iscritti d'ufficio nell'albo degli avvocati. L'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali, così come recita il comma 2 dell'articolo 3 del disegno di legge n. 1389, che diventa comma 2 dell'articolo 2 nel testo unificato.

Il comma 3 dell'articolo 2 del testo unificato contiene invece una riformulazione degli articoli 2 e 3 del testo iniziale, il comma 4 dell'articolo 2 del testo unificato assorbe inoltre la disposizione contenuta nell'ultima parte dell'articolo 2 del testo originario e cioè: «Restano ferme le disposizioni che regolano le iscrizioni di diritto all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori». Poichè le iscrizioni di diritto comprendono anche quelle all'albo dei procuratori legali, è logico che, una volta abolito tale albo, le disposizioni di cui all'articolo 2, comma 4, del testo unificato restano limitate soltanto alle iscrizioni all'albo degli avvocati e all'albo per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori.

Si tratta di un chiarimento doveroso perchè sembrava che ci trovassimo di fronte ad una rielaborazione sistematica completamente nuova rispetto al testo originario, mentre invece non fa altro che ripetere in forma più chiara il dettato degli articoli 2 e 3 del suddetto testo.

MIRONE, *sottosegretario di Stato per la grazia e giustizia*. Nella sostanza siamo d'accordo sulla rielaborazione nel testo unificato dei disegni di legge n. 1389 e n. 1371, anche se vorrei sottoporre alla Commissione alcuni suggerimenti sul piano della formulazione.

Innanzitutto nel primo comma dell'articolo 2 si potrebbero modificare le parole: «iscritti al relativo albo» con le seguenti: «iscritti nel relativo albo», per seguire una omogeneità con i testi giuridici. Ma questa è una precisazione puramente formale.

Sul piano sostanziale, il comma 2 dell'articolo 2 inserito dal Comitato ristretto nel testo unificato dispone che l'anzianità decorre dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali. A mio avviso è preferibile, forse, disporre che l'anzianità di iscrizione all'albo degli avvocati decorra dalla data di iscrizione all'albo dei procuratori legali per tutti gli iscritti e a tutti gli effetti. Mi sembra che questa sia una dizione più completa.

PRESIDENTE. Possiamo accettare questi suggerimenti del sottosegretario Mirone come emendamenti al testo base presentato dal Comitato ristretto. A questo proposito vorrei pregare il relatore di riprendere in quella sede l'esame di tutte le proposte di modifica, compresi gli emendamenti dei quali il Comitato non aveva ancora concluso l'esame.

Rinvio il seguito della discussione congiunta dei disegni di legge ad altra seduta.

*I lavori terminano alle ore 16.*

---

SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI

*Il Consigliere parlamentare dell'Ufficio centrale e dei resoconti stenografici*

DOTT.SSA GLORIA ABAGNALE





